



**ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI  
DELLA PROVINCIA DI PADOVA**

Riviera dei Mugnai, 5 - 35137 PADOVA - ☎ 049.657.372

e-mail: [info@agronomiforestalipadova.it](mailto:info@agronomiforestalipadova.it) - website:

[www.agronomiforestalipadova.it](http://www.agronomiforestalipadova.it)

skype: [agronomiforestalipadova](https://www.skype.com/people/agronomiforestalipadova)

Prot. n. 297/10

Padova, 30.07.2010

**Gentili Iscritti**

*A mezzo e-mail*

**Oggetto:** Precisazioni sull'ordinamento professionale.

Gentile collega,

ritengo utile precisare alcuni aspetti dell'ordinamento professionale perché oggetto di frequenti quesiti alla segreteria. Non me ne volere quindi se ti disturbo in questi giorni preferiali.

La pubblicazione del D.lgs 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (GU. 75/L del 23 aprile 2010) produce alcune variazioni alla nostra legge professionale.

Le novità sostanziali riguardano:

- a) l'esplicita parificazione del **domicilio professionale** alla **residenza** ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- b) la riduzione a due mesi del termine per il perfezionamento della procedura di iscrizione (rispetto ai tre precedenti);
- c) l'introduzione del silenzio assenso che, dopo due mesi, in assenza di espressione esplicita dell'Ordine, fa ritenere comunque perfezionata l'iscrizione.

L'iscrizione quindi andrà effettuata nella provincia dove si detiene il domicilio professionale, qualora diverso dalla residenza e nell'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali potrà essere indicato il domicilio professionale in alternativa alla residenza. Inoltre in questa sede è bene ribadire che non è consentita l'iscrizione a più Albi provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Nel caso invece di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza o di domicilio professionale **l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni.**

Gli iscritti all'Albo che si trasferiscono all'**estero** potranno conservare l'iscrizione all'Albo dell'Ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio, ma sono tenuti al versamento del contributo annuale.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'Albo.

Infine, in merito agli iscritti alla sez. B è bene ribadire che il loro titolo professionale è "**Agronomo e Forestale Junior**" (DPR 328 del 2001). Pertanto in calce a documenti, progetti e relazioni professionali questa è la dicitura corretta da apporre affiancata dal timbro professionale. Ciò ovviamente non toglie che l'iscritto possa definirsi anche con il titolo universitario acquisito, o con altro titolo conseguito accademico e non, purché le due definizioni appaiano ben distinte e non determinino confusione nell'interpretazione.

Augurandoti un piacevole e meritato riposo ti saluto cordialmente.

Firmato

Il Presidente

Dott. Agronomo Lorenzo Benvenuti